

**PARERE N. 11 del 22 marzo 2007**

**MASSIMA**

*Una scissione parziale proporzionale che determini il trasferimento del patrimonio immobiliare della società scissa ad una società di nuova costituzione, in modo da consentire una specializzazione ed una razionalizzazione nella gestione degli immobili, connessa ad una riorganizzazione delle modalità operative dell'attività commerciale della scissa, senza il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo, appare sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie.*